



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data - 5 LUG, 2018

Deliberazione N. 477

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Giovanni LOLLI

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Approvazione misure di conservazione sito-specifiche, per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per i SIC: IT7140203 "Majella", IT7110204 "Majella sud-ovest", IT7140043 "Monti Pizi-Monte Secine", IT7130031 "Fonte di Papa".

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l'art. 3, che prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

- la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat" la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

Richiamato l'art. 4 e l'art.7 del suddetto D.P.R. 357/1997 e s.m.i., che prevedono l'adozione, da parte delle Regioni, di opportune misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'articolo 1 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

Rilevato che il suddetto Decreto del 17 ottobre 2007 prevede che le Regioni adottino le opportune Misure di conservazione per le ZSC e per le ZPS sulla base dei criteri minimi in esso contenuti ed anche sulla base degli indirizzi espressi nel già citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

Ricordato che la Rete Natura 2000 in Abruzzo è costituita attualmente da 54 SIC e 5 ZPS, individuati dal verbale del Consiglio regionale n.8/26 del 28 luglio 2000 di designazione delle ZPS e dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1890 del 13 agosto 1999, n. 252 del 20 marzo 2006, n.738 del 27 ottobre 2010;

Rammentato, altresì, che le ZPS e i SIC abruzzesi fanno parte degli elenchi di seguito indicati e che i Siti di Importanza Comunitaria sono suddivisi tra regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea:

- § Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", aggiornato al dicembre 2017 -<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps> ;
- § Decisione di esecuzione della Commissione europea del 12 dicembre 2017, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2018/43/UE);
- § Decisione di esecuzione della Commissione europea del 12 dicembre 2017, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2018/37/UE);
- § Decisione di esecuzione della Commissione europea del 12 dicembre 2017, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2018/42/UE);

Atteso che l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., prevede che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti;

Rammentato che in Italia il periodo di sei anni per la designazione delle ZSC è scaduto per tutti i SIC che figurano negli elenchi delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea, adottati rispettivamente nel 2003, 2004, 2006;

Sottolineato che la Commissione Europea, nel valutare lo stato di avanzamento della designazione delle ZSC e l'introduzione delle Misure di Conservazione necessarie, ha aperto il Caso EU Pilot 4999/13/ENVI – "Designazione delle Zone Speciali di Conservazione", e successivamente la procedura d'infrazione 2015/2163 per la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei "Siti di Importanza Comunitaria", chiedendo chiarimenti in merito al livello di ottemperanza raggiunto e alle prospettive previste dall'Italia per conformarsi agli obblighi su citati, in virtù del principio di leale collaborazione imposti agli Stati membri dall'art. 4 par. 3 del Trattato dell'Unione Europea;

Preso atto: - che con nota del 27 luglio 2016 prot.16218 il MATTM, in riferimento alla procedura di infrazione, invitava le regioni ad approvare quanto prima le Misure di conservazione sito specifiche per poter effettuare la designazione delle ZSC e invitava i Parchi nazionali, al fine di velocizzare il processo, ad approvare con proprio atto le misure di conservazione relative ai SIC di competenza;

- che con nota prot. 16770 del 4 agosto 2016 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sollecitava nuovamente la Regione all'approvazione delle misure di conservazione per poter effettuare la designazione delle ZSC per risolvere la procedura d'infrazione su citata;

- che con nota prot. 1762/PNM del 27/01/2017 il MATTM prendeva atto dell'approvazione delle Misure generali di conservazione avvenuta con DGR 877/2016 e ribadiva l'urgenza dell'approvazione delle Misure sito specifiche per la chiusura della procedura di infrazione 2015/2163, il coinvolgimento dei portatori di interesse nella concertazione delle misure stesse ed il differente iter approvativo per quanto riguarda le misure sito specifiche per i SIC posti all'interno delle Aree protette nazionali;

Ricordato che:

- la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009 "Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione delle ZPS, ai sensi Direttive n. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.ii. e DM 17/10/07" ha approvato le Misure generali di conservazione con validità solo per le 5 ZPS;

- la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 877 del 27 dicembre 2016 "Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo. Approvazione". sempre nel recepimento del DM 184/2007, ha approvato le Misure generali di conservazione estendendole a tutti i SIC e ZPS della regione;

- che sempre la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 279 del 25 maggio 2017 ha approvato le Misure generali di conservazione sito specifiche per i primi 4 SIC ed apportato alcune integrazioni funzionali alle Misure generali di conservazione previste dalla DGR 877/2016;

Tenuto conto che per i SIC: IT7140203 "Majella", IT7110204 "Majella sud-ovest", IT7140043 "Monti Pizi-Monte Secine", IT7130031 "Fonte di Papa", in oggetto, sono state redatte le Misure di conservazione sito specifiche (all.1);

Atteso che:

- con nota prot. n. RA/230716/17 del 7 settembre 2017 è stata convocata, d'intesa con l'Ente Parco Nazionale della Majella, una riunione di concertazione sulle Misure di conservazione sito specifiche, per i SIC in oggetto, per il giorno 22 settembre 2017 presso la sede del Parco a Sulmona, invitando tutti i portatori di interesse. Della riunione di concertazione e della discussione delle osservazioni presentate è stato redatto apposito verbale in atti dell'ufficio;

- con nota prot. n. RA/259482/17 del 10 ottobre 2017 è stata convocata, per il giorno 18 ottobre 2017 presso la sede del Parco Nazionale della Majella a Sulmona, la riunione conclusiva per la concertazione delle Misure di conservazione sito specifiche dei SIC in oggetto, opportunamente integrate con le osservazioni presentate,

- i tecnici dell'area scientifica del Parco hanno redatto il verbale della riunione con la disamina delle osservazioni, effettuato le controdeduzioni e redatto la stesura definitiva delle Misure di conservazione sito specifiche. Il verbale è in atti dell'ufficio;

Preso Atto che:

- l'Ente Parco Nazionale della Majella, con deliberazione del Consiglio Direttivo n.26 del 18 dicembre 2017, ha approvato le Misure di conservazione sito specifiche (all.1) per la trasformazione in ZSC dei SIC: IT7140203 "Majella", IT7110204 "Majella sud-ovest", IT7140043 "Monti Pizi-Monte Secine", IT7130031 "Fonte di Papa" e disposto l'invio della deliberazione e degli allegati sia all'ufficio Parchi e Aree Protette della Regione Abruzzo che alla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

- con nota - registro ufficiale PNM prot.779 del 15 gennaio 2018 - la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM, esaminando la deliberazione su menzionata, ha comunicato all'Ente Parco Nazionale della Majella la necessità di dichiarare l'impegno del Parco ad integrare obiettivi e misure di conservazione negli strumenti di pianificazione e regolamentazione dello stesso, al fine di poter procedere alla designazione dei SIC in ZSC;

- l'Ente Parco Nazionale della Majella, con deliberazione del Consiglio Direttivo n.5 del 26 gennaio 2018, ha modificato la deliberazione n.26 del 18 dicembre 2017, in recepimento delle indicazioni del MATTM, dichiarando l'impegno dell'Ente Parco ad integrare gli obiettivi e le misure di conservazione nei propri strumenti di pianificazione e regolamentazione (Piano e Regolamento del Parco) e ha confermato la validità delle tabelle relative alle Misure di

conservazione sito specifiche dei SIC in questione, approvate con deliberazione n. 26 del 18 dicembre 2017 (all.1) e ha disposto l'invio della deliberazione e degli allegati sia all'ufficio Parchi e Aree Protette della Regione Abruzzo che alla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM;

- con nota prot. n. 955/2018 del 8 marzo 2018 il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto Biodiversità di Pescara, in ottemperanza a quanto previsto dal MATTM nella su citata nota - prot. 1762/PNM del 27/01/2017, ha espresso formale intesa sulle Misure di conservazione del SIC IT7140203 (Majella), assicurando l'impegno a recepire le stesse negli strumenti di regolamentazione delle Riserve Statali, di competenza dello scrivente ufficio, ricadenti tutte nel SIC suddetto;

- con nota prot. n. 1699/03.0202 del 12 marzo 2018 il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto Biodiversità di Castel di Sangro, in ottemperanza a quanto previsto dal MATTM nella su citata nota - prot. 1762/PNM del 27/01/2017, ha espresso formale intesa sulle Misure di conservazione dei SIC IT7140203 "Majella", IT7110204 "Majella sud-ovest", IT7140043 "Monti Pizi-Monte Secine", IT7130031 "Fonte di Papa", assicurando l'impegno a recepire le stesse e le Misure generali di conservazione negli strumenti di regolamentazione delle aree protette amministrate;

Tenuto Conto che la proposta delle Misure di conservazione sito specifiche dei SIC in oggetto è stata elaborata nel rispetto:

- delle linee guida per la gestione dei siti, di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);

- dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento e in particolare dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 Ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";

- degli indirizzi regionali di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 451 del 24 agosto 2009 e n. 877 del 27 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;

- dei Piani di gestione dei SIC finanziati con la mis. 3.2.3 del PSR 2007/2013 che verranno approvati secondo l'iter stabilito dalla L.R. 18/83 art. 6 e 6 bis.

Considerato che una minima parte dei SIC: IT7140203 "Majella", IT7110204 "Majella sud-ovest", IT7130031 "Fonte di Papa" ricade all'esterno dei confini del Parco Nazionale della Majella, per cui spetta alla Regione Abruzzo l'approvazione delle Misure di conservazione sito specifiche relative;

Ricordato che l'Ente Gestore dei SIC: IT7140203 "Majella", IT7110204 "Majella sud-ovest", IT7140043 "Monti Pizi-Monte Secine", IT7130031 "Fonte di Papa" è l'Ente Gestore del Parco Nazionale della Majella, come stabilito nella DGR 227/2011;

Ritenuto di approvare le Misure di conservazioni sito specifiche per i SIC: IT7140203 "Majella", IT7110204 "Majella sud-ovest", IT7140043 "Monti Pizi-Monte Secine", IT7130031 "Fonte di Papa" (all.1), che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito inoltre che le misure di conservazione qui proposte costituiranno riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza;

Ritenuto altresì necessario stabilire che nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle Aree protette regionali le misure di conservazione, di cui al presente provvedimento, sono da considerarsi integrative delle previsioni pianificatorie e della normativa vigenti;

Preso atto che con ordinanza in sede cautelare, sia il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat naturali;

Dato Atto che:

- il Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio attesta che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

- il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso;

Visto l'Art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm.ii.

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

Delibera

Per le motivazioni esposte in narrativa

1. **di approvare** le Misure di conservazione sito specifiche per i SIC: IT7140203 "Majella", IT7110204 "Majella sud-ovest", IT7140043 "Monti Pizi-Monte Secine", IT7130031 "Fonte di Papa" (allegato 1) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di stabilire** che le Misure di conservazioni sito specifiche, per i SIC su menzionati, sostituiscono quanto stabilito dalle norme relative agli ecosistemi delle Misure generali di conservazione approvate con DGR 877/2016 e ss.mm.ii.;
3. **di stabilire** che qualora i SIC ricadano all'interno di Aree naturali protette regionali, istituite ai sensi della legislazione vigente, le Misure sito specifiche integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi e che le stesse debbano essere recepite
4. **di sottolineare** che le Misure sito specifiche relative ai SIC su menzionati (punto1) sono obbligatorie ed inderogabili, salvo i casi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Il rispetto delle misure di cui agli allegati 1 e 2, non comporta l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., e delle LL.RR. 12.12.2003, n. 26 e ss.mm.ii. "Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti" - L.R. n. 59 del 22.12.2010 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)";
5. **di sottolineare** che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;
6. **di ribadire** che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono stabilite con le modalità previste dalla LR 38/96 e ss.mm.ii.;
7. **di ribadire** che l'Ente Gestore dei SIC: IT7140203 "Majella", IT7110204 "Majella sud-ovest", IT7140043 "Monti Pizi-Monte Secine", IT7130031 "Fonte di Papa" è l'Ente Gestore del Parco Nazionale della Majella, come stabilito nella DGR 227/2011;
8. **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. **di dare mandato** all'Ufficio Parchi e Riserve, Programmi Comunitari, del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio, di provvedere agli atti consequenziali e alla trasmissione delle Misure sito specifiche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la designazione della ZSC di riferimento.



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: **DPH - TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO**

SERVIZIO: **GOVERNO DEL TERRITORIO, BENI AMBIENTALI, AREE PROTETTE E PAESAGGIO**

UFFICIO: **PARCHI E RISERVE, PROGRAMMI COMUNITARI**


L'Estensore


Dott. Iginio CHIUCHIARELLI
(firma)

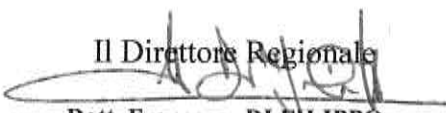
Il Responsabile dell'Ufficio


Dott. Iginio CHIUCHIARELLI
(firma)

Il Dirigente del Servizio


Arch. Bruno CHIAPIKA
(firma)

Il Direttore Regionale


Dott. Francesco DI FILIPPO

Il Componente la Giunta


Lorenzo BERARDINETTI

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Dott. Luciano D'ALFONSO

(firma)

Il Segretario di Giunta


(firma)